CAMERA DEI DEPUTATI N. 676

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(FERRARI-AGGRADI)

E DAL MINISTRO DEL TESORO
(MALAGODI)

Aumento del capitale sociale dell'Azienda tabacchi italiani ATI società per azioni

Seduta del 2 agosto 1972

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La decisione comunitaria relativa alla liberalizzazione del mercato del tabacco rende necessaria una riconsiderazione dell'attività dell'ATI, al fine di porre l'azienda in grado di adeguarsi alla nuova realtà del mercato, attraverso una più efficiente organizzazione aziendale, tecnica, economica e finanziaria.

La ristrutturazione dell'azienda è attualmente oggetto di attento esame da parte del Ministero delle partecipazioni statali che ne sta vagliando, attraverso gli opportuni contatti con gli ambienti interessati, i complessi problemi.

Occorre, tuttavia, un ragionevole lasso di tempo per definire un piano organico di ristrutturazione e stabilirne il relativo costo.

Nel frattempo si rende necessario salvaguardare l'equilibrio economico e finanziario della Società, attraverso un adeguato intervento dello Stato, a titolo di aumento di capitale, atto a consentire, sia l'assorbimento delle perdite di gestione finora incontrate, a causa dell'esuberanza di manodopera e del difficile collocamento di alcuni tipi di tabacchi (subtropicali e levantini), sia il ripristino di una normale situazione di liquidità, attualmente compromessa a causa del venir meno, fin dallo scorso anno, dei finanziamenti a tassi di favore concessi dal Monopolio italiano all'ATI per l'acquisto dei tabacchi da manipolare.

La misura dell'apporto dello Stato per l'aumento del capitale dell'azienda viene contenuta in lire 2.500 milioni, somma indispensabile per effettuare gli interventi più urgenti ed evitare l'aggravamento delle attuali difficoltà di gestione.

Si porranno, in tal modo, le premesse per la necessaria ristrutturazione dell'azienda.

È stato, pertanto, predisposto il presente disegno di legge che consta di tre articoli. Il primo autorizza lo Stato – Ministero delle partecipazioni statali – a concorrere con lire 2.500 milioni all'aumento del capitale dell'ATI,

iscrivendo tale somma nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per gli anni finanziari 1972-74. Lo stanziamento di cui sopra potrà anche essere utilizzato per rilevare partecipazioni di minoranza sottoscritte da enti sottoposti alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali nell'Azienda tabacchi italiani (ATI). Tali partecipazioni vennero a suo tempo assunte per superare le difficoltà insorte in occasione di precedenti aumenti di capitale, a causa della rinuncia da parte degli azionisti di minoranza a sottoscrivere le quote di loro spettanza. Il secondo indica la copertura della spesa relativa. Il terzo, infine, stabilisce le premesse giuridiche per poter provvedere all'inquadramento dell'ATI in uno degli attuali enti sottoposti alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali adottando le modalità di cui all'articolo 14 della legge 21 giugno 1960, n. 649.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per la sottoscrizione da parte dello Stato - Ministero delle partecipazioni statali - di azioni dell'Azienda tabacchi italiani - ATI SpA - in occasione di aumenti di capitale.

Lo stanziamento di cui sopra potrà anche essere utilizzato per rilevare partecipazioni di minoranza sottoscritte nell'Azienda tabacchi italiani (ATI), prima dell'entrata in vigore della presente legge, da enti sottoposti alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali.

La spesa di cui al primo comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno finanziario 1972 e di lire 500 milioni per gli anni finanziari 1973 e 1974.

ART. 2.

All'onere recato dalla presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, in ciascun anno, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito fino a concorrenza di un netto ricavo di lire 2.500 milioni.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del te-

soro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro e le relative rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

L'emissione dei buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

L'emissione dei certificati speciali di credito avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per l'anno 1972, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni finanziari 1972, 1973 e 1974, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

Con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 21 giugno 1960, n. 649, le azioni di proprietà dello Stato dell'Azienda tabacchi italiani - ATI SpA - possono essere trasferite ad uno degli attuali enti sottoposti alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali.